

PROVINCIA DI BIELLA

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale - DT

C.U. IPA

CR344K

Rifiuti, V.I.A., energia qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche

Proposta n. DT - 657 - 2019

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: GARAVOGLIA ANNA

Responsabile del Procedimento STEVANIN GRAZIANO

Estensore: FORNARO MARCO

DETERMINAZIONE N. **587**

IN DATA **14-05-2019**

Oggetto: "SIPEA" S.r.l., Milano - Riapprovazione del progetto definitivo dell'opera d'interesse pubblico denominata: "Impianto Idroelettrico in Rosazza", su T. Chiobbio, in Comuni di Piedicavallo (BI) e Rosazza (BI), già approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1215 del 26.10.2016.

La sottoscritta dott.ssa Anna Garavoglia, in qualità di dirigente del Servizio Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'Aria, Acque Reflue, Risorse Idriche

PREMESSO CHE

- Con Determinazione Dirigenziale n. 1215 del 26.10.2016 l'Amministrazione Provinciale di Biella diede corso all'approvazione del progetto definitivo dell'opera denominata: "Impianto Idroelettrico in Rosazza", su T. Chiobbio, in Comuni di Piedicavallo (BI) e Rosazza (BI), presentato dalla "SIPEA" S.r.l. (Partita I.V.A.: 07110870966 e corrente in via DeMarchi Gherini n. 6 – 20128 MILANO "sipea@pec.it"), dando contestualmente atto che ai sensi del Decreto Legislativo 29.12.2003 n. 387 recante "*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*", art. 12, commi 1 e 3, tale approvazione ha comportato la dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità ed urgenza, nonché l'imposizione del vincolo urbanistico preordinato all'esproprio, sugli immobili interessati dai lavori e previsti nel progetto;
- La dichiarazione pubblica utilità indifferibilità ed urgenza di cui alla predetta Determinazione Dirigenziale n. 1215 del 26.10.2016, con riferimento alla versione definitiva del tracciato delle opere lineari previste in progetto, non fu preceduta dalla fase partecipativa prescritta *ex lege*. Infatti la "e-distribuzione" S.p.A., per proprie scelte strategiche ed operative, licenziò un preventivo definitivo di allaccio alla rete di distribuzione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto idroelettrico in progetto differente da quello di partenza solamente in occasione della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi del 26.02.2015 e quindi in conclusione del procedimento di autorizzazione dell'impianto;
- Essendo pervenuta successiva richiesta di attivazione della procedura coattiva per pubblica utilità, da parte della proponente "SIPEA" S.r.l. assunta al protocollo della

Provincia al n 4797 del 14.03.2019, la Provincia di Biella procedette alle comunicazioni ai proprietari dell'avvio del procedimento finalizzato alla riapprovazione del progetto e alla nuova pronuncia della dichiarazione di pubblica utilità;

- Prevedendo il Piano Particellare d'Esproprio "SIPEA" S.r.l. oltre 50 destinatari la Provincia ai sensi degli artt 11 e 16 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., provvide nella modalità dell'avviso di avvio del procedimento di espropriazione per p.u. collettivo pubblicato: su un quotidiano a tiratura nazionale ("Avvenire" edizione del 27.12.2018), su uno a tiratura locale ("La Nuova Provincia di Biella" edizione del 02.01.2019) nonché all'Albo Pretorio dei Comuni interessati dal 14.11.2018 al 04.12.2018 e sul B.U.R.P;
- Nel succitato avviso fu comunicato ai proprietari dei terreni interessati dai lavori l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla riapprovazione del progetto oggetto del presente provvedimento dirigenziale, informando i suddetti della possibilità di presentare osservazioni nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione, ai sensi della normativa vigente (cfr.: D. Lgs 29.12.2003, n. 387 art 12 - Legge 10.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii. artt 7 e 8 – D.P.R. n. 08.06.2001 n. 327 e ss.mm.ii. artt. 11 e 16);
- Va dato atto che entro i termini di legge non pervennero alla Provincia di Biella, osservazioni da parte dei proprietari interessati con riferimento alle quali la suddetta corra l'obbligo di operare deduzioni ai sensi dei testé citati artt 11 e 16;
- Vista la successiva richiesta "SIPEA" S.r.l. di cui al n. prot. ricez. n. 4796 del 14.03.2019, in allegato alla quale furono addotte le copie degli atti comprovanti che le previste comunicazioni ai proprietari ebbero corso e, di conseguenza era avanzata la richiesta alla Provincia di dare luogo alla nuova approvazione del progetto di cui trattasi, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità;
- Visto quanto – nell'ottica dei contenuti del presente provvedimento – richiesto alla "SIPEA" S.r.l. con nota n. 6345 del 02.04.2019 circa la necessità di un aggiornamento delle indicazioni di dettaglio del Piano Particellare d'Esproprio versione "Luglio 2018" in disponibilità alla Provincia di Biella e quanto riscontrato dalla "SIPEA" S.r.l. predetta con nota di accompagnamento del 16.04.2019 (cfr. prot. ricez. n. 8074 del 29.04.2019) attraverso una nuova aggiornata versione del P.P.E. "Luglio 2018" predetto;
- Appurato che risulta effettivamente possibile, per la Provincia di Biella, procedere quindi in tal senso;

CONSIDERATO CHE

Come previsto dal T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, 29/07/2008, n. 2306, la giurisprudenza del Giudice Amministrativo (cfr. Consiglio Stato, Sez. IV, 24 Luglio 2003 n. 4239; 3 Settembre 2001, n. 4605; T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, 6 Luglio 2005, n. 1105) e della Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. I, 9 Febbraio 2001, n. 1836) ha ammesso, da lungo tempo, la possibilità di procedere alla riapprovazione con effetti *ex nunc* del progetto di opera pubblica, purché siano rispettate alcune condizioni indispensabili. E cioè: 1) necessità di seguire lo stesso procedimento previsto per la prima approvazione dell'opera; 2) necessaria permanenza dell'*attualità e concretezza dell'interesse pubblico* perseguito attraverso la realizzazione dell'opera pubblica; 4) impossibilità che *"la rinnovazione della procedura espropriativa..[possa intervenire] ad opera già interamente completata ...[così soddisfacendo] intenzioni simulate di sanatoria della procedura originaria"* (cfr. Consiglio Stato, Sez. IV, 24 Luglio 2003 n. 4239);

VISTI ALTRESI' I SEGUENTI PRONUNCIAMENTI:

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I Sent., 09.07.2007 n. 1757: *“La riapprovazione di un progetto di opera pubblica, ai fini della dichiarazione della sua pubblica utilità, è ammissibile, a condizione dell'osservanza dei principi applicabili in materia di determinazione dei tempi dei procedimenti ablativi reali. Sicché occorre, in primo luogo, che, alla data di adozione del provvedimento di riapprovazione, sussistano le condizioni di attualità e concretezza dell'interesse pubblico che si intendono conseguire con la realizzazione dell'opera”* (Consiglio Stato, sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4077).

E:

“Gli istituti correlati alla partecipazione dei privati devono essere osservati anche nel nuovo procedimento, in quanto l'apporto degli interessati potrebbe rivelarsi fondamentale, ad esempio, in ordine all'attuale assetto dei luoghi e degli eventuali mutamenti sopravvenuti alla precedente dichiarazione. In quest'ottica, l'espletamento delle formalità garantiste previste dagli art. 10 ss. L. 22 Ottobre 1971 n. 865 costituisce requisito di validità sia della dichiarazione di pubblica utilità che degli atti successivi” (Consiglio di Stato, sez. IV, 21 novembre 2001, n. 5905).

E:

“La riapprovazione di un progetto di opera pubblica, ai fini della dichiarazione della sua pubblica utilità, è ammissibile, a condizione dell'osservanza dei principi applicabili in materia di determinazione dei tempi dei procedimenti ablativi reali, sicché occorre in primo luogo che alla data di adozione del provvedimento di riapprovazione sussistano le condizioni di attualità e concretezza dell'interesse pubblico che si intendono conseguire con la realizzazione dell'opera”. (Cons. Stato Sez. IV, 30.07.2002, n. 4077).

RILEVATO CHE

Nel caso di specie, appare evidente che le condizioni sopra prescritte onde poter legittimamente procedere alla riapprovazione di un progetto definitivo, ai fini della procedura espropriativa, siano pienamente sussistenti in quanto:

1. i lavori non hanno avuto inizio. Di conseguenza non si è verificata la irreversibile trasformazione dei luoghi che può dare vita all'istituto dell'occupazione acquisitiva ai sensi art 42 bis D.P.R. 327/2001 citato;
2. non sono scaduti i termini della originaria dichiarazione per Pubblica Utilità Indifferibilità ed Urgenza in quanto, in base al citato D.P.R. 327/2001, art. 13, comma 4, se manca l'espressa determinazione del termine di cui al comma 3, il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di 5 anni. Posto che la Determinazione Dirigenziale n. 1215 del 26.10.2016 non prevede alcuna durata, la dichiarazione di pubblica utilità effettuata con tale provvedimento va intesa con durata 5 anni e risulta quindi tuttora in corso: (precisamente scadrà il 19.03.2020);
3. non esiste alcuna modificazione progettuale in quanto tutti gli elaborati progettuali sono rimasti invariati rispetto a quelli licenziati con la più volte citata Determinazione Dirigenziale n. 1215 del 26.10.2016;
4. non si è verificato (e del resto non è stato eccepito dai contro-interessati proprietari dei terreni *espropriandi*), alcun mutamento dello stato dei luoghi tale da snaturare il progetto precedentemente approvato;
5. sussiste tuttora l'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera, in quanto risultano parimenti immutate le motivazioni alla base della più volte citata Determinazione Dirigenziale n. 1215 del 26.10.2016.

È quindi da ritenersi che la riapprovazione del progetto sia legittimamente assistita dalla necessità oggettiva di realizzare l'opera pubblica, emendando il vizio dell'omissione della fase partecipativa, come sopra illustrato.

VISTO il D.P.R. n. 08.06.2001 n. 327 e ss.mm.ii.

**IL FUNZIONARIO INC.TO DI P.O. DEL SERVIZIO dott. GRAZIANO STEVANIN,
IN QUALITÀ DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO,**

alla luce di quanto sopra esposto propone al Dirigente di adottare il provvedimento nel quale è stabilita la necessità di riapprovare, ai soli fini dell'efficacia delle procedure di espropriazione per p.u., il progetto denominato: "Impianto Idroelettrico in Rosazza", su T. Chiobbia, in Comuni di Piedicavallo (BI) e Rosazza (BI) e presentato dalla "SIPEA" S.r.l. corrente in Milano, precedentemente approvato con Determinazione Dirigenziale Provincia di Biella n. 1215 del 26.10.2016;

IL DIRIGENTE

del Servizio Rifiuti V.I.A. Energia Qualità dell'Aria Acque Reflue Risorse Idriche, dottoressa Anna Garavoglia

VISTA e fatta propria la relazione

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa illustrate:

1. Di riapprovare il progetto definitivo dell'opera d'interesse pubblico denominata: "Idroelettrico in Rosazza", su T. Chiobbio, in Comuni di Piedicavallo (BI) e Rosazza (BI), presentato dalla "SIPEA" S.r.l., composto da tutti gli elaborati a suo tempo già approvati da questa Amministrazione Provinciale con la D.D. n. 1215 del 26.10.2016, della quale il presente provvedimento deve considerarsi integrativo. La predetta Determinazione Dirigenziale n. 1215 del 26.10.2016 viene pertanto confermata *in toto* per quanto riguarda ogni altra disposizione e statuizione in essa contenuta;
2. Di approvare a tale fine il "Piano Particellare di Occupazione ed Asservimento", trasmesso dalla "SIPEA" nella sua ultima versione con la nota datata 16.04.209 (come in premessa specificato) ed allegato al presente provvedimento, costituito dalla planimetria generale, dall'elenco dei nominativi dei proprietari interessati e dalla descrizione della servitù *imponenda*. Gli elaborati predetti debbono considerarsi integrativi del progetto a suo tempo approvato con la suddetta Determinazione Dirigenziale n. 1215 del 26.10.2016;
3. Di dare atto che, con il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 12 del D. Lgs. 387/03 e ss.mm.ii. (cfr. citata Determinazione Dirigenziale n. 1215 del 26.10.2016), si crearono le condizioni previste dall'art. 12 comma 3 del D. Lgs. 387/03 e ss.mm.ii. (cfr. impianti "soggetti ad un'autorizzazione unica [...] rilasciata [...] dalle Province delegate dalla Regione [...] che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico"), con la conseguente formazione del vincolo preordinato all'esproprio (prevista dall'art. 9 comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.) sulle aree d'interesse;
4. Di dare atto - ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 1 D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. citato - che la presente Determinazione Dirigenziale costituisce dichiarazione di

pubblica utilità, con efficacia *ex nunc* (cfr. Consiglio Stato, Sez. IV, 24 Luglio 2003 n. 4239), la cui efficacia dura 5 anni, fatta salva la possibilità di proroga di 2 anni (da assentire prima della scadenza del predetto termine), prevista dal comma 5 del medesimo articolo, nei casi di forza maggiore e/o per l'insorgere di altre giustificate ragioni;

5. Di delegare alla "SIPEA" S.r.l. i poteri espropriativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 8 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. citato, il cui esercizio sarà limitato strettamente agli immobili individuati dal P.P.E. allegato al presente provvedimento ed dalla documentazione progettuale già approvata dalla Provincia con la Determinazione Dirigenziale n. 1215 del 26.10.2016;
6. Di precisare che la delega di cui al punto precedente è riferita unicamente allo svolgimento delle procedure disciplinate dal D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. quali: avvio procedimento di esproprio (cfr. art. 16 comma 4); eventuale autorizzazione ad introdursi nelle aree interessate dal progetto (cfr. art. 15 comma 2); comunicazione dell'avvenuta approvazione del progetto (cfr. art. 17 comma 2); determinazione dell'indennità provvisoria (cfr. art. 20 e ss.); immissione in possesso e stato di consistenza (cfr. art. 23.1.h ed art. 24); pagamento e deposito delle indennità (cfr. art. 20 comma 8);
7. Di fare presente che la "SIPEA" S.r.l. è direttamente responsabile dell'attivazione e dello svolgimento di tutte le fasi del procedimento espropriativo e mantiene esente da qualsivoglia responsabilità l'Amministrazione Provinciale di Biella sulle attività dalla S.r.l. medesima direttamente svolte. Parimenti, la "SIPEA" S.r.l. dovrà terminare validamente il procedimento entro il termine di validità della pubblica utilità, onde evitare la scadenza dello stesso senza che sia stato emanato il decreto di asservimento, in quanto la Provincia resterà indenne da ogni eventuale responsabilità prevista ex lege (cfr. art 42 bis D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. citato) in caso di occupazione illegittima. In tale caso resteranno parimenti a carico della S.r.l. delegata tutti gli obblighi risarcitori previsti ai sensi art 42bis D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. citato;
8. Di precisare che la concessionaria "SIPEA" S.r.l. sarà unica responsabile e tenuta al pagamento dei relativi indennizzi ai proprietari degli immobili interessati qualora trovi applicazione l'art. 39 del DPR 327/2001
9. Di precisare che la "SIPEA" S.r.l. gestirà altresì totalmente in maniera autonoma il procedimento di nomina del Collegio dei Tecnici previsto dall'art 21 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. citato, qualora richiesto dai privati *espropriandi*. In tale ambito la beneficiaria della delega suindicata agirà dunque come "autorità espropriante" ai sensi art 21 comma 3 e ss.;
10. Di stabilire che vengono delegate altresì alla "SIPEA" S.r.l. l'espletamento delle procedure finalizzate all'occupazione temporanea ai sensi degli artt. 49 e 50 e le servitù di cui all' art. 44 del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii. citato, nonché la facoltà di procedere alla notificazione degli atti del procedimento mediante servizio postale ai sensi Legge 20.11.1982 n. 890 art. 12 e mediante PEC (cfr. D. Lgs. 07.03.2005 n. 82 e ss.mm.ii., art. 48);
11. Di precisare che sono ESCLUSI dalla delega l'emanazione del decreto di espropriazione e/o dell'atto di imposizione di servitù di cui agli artt. 23 e del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii., la cui emanazione permarrà prerogativa della Provincia (Servizio Espropriazioni), previa proposta della bozza del relativo atto da parte della "SIPEA" S.r.l. Quest'ultima, ai fini del rilascio del suddetto decreto, dovrà inoltrare al Dirigente dell'Area operativa Provinciale cui è assegnato il relativo Servizio Espropriazioni, tutta la documentazione necessaria a comprovare la correttezza delle procedure svolte (notifiche, avvisi, pagamenti) ed una dichiarazione giurata di avvenuta ultimazione di tutte le procedure di esproprio, dichiarando altresì la conformità delle stesse al citato Piano Particellare di Esproprio. Sono invece a carico dell'azienda delegata tutte le operazioni preliminari e conseguenti alla emanazione del decreto stesso (registrazione

presso Agenzia delle Entrate, trascrizione presso Conservatoria RR.II., notifica ai proprietari e così via).

12. Di fare presente che l'Amministrazione Provinciale di Biella si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento la delega di cui al presente provvedimento, qualora ritenuto opportuno sulla base della valutazione discrezionale del pubblico interesse od utilità inerenti le opere autorizzate e poste alla base della delega stessa;
13. Di stabilire che ogni comunicazione trasmessa dalla "SIPEA" S.r.l., in merito al procedimento espropriativo di cui trattasi, dovrà essere recapitata per opportuna conoscenza al titolare del potere espropriativo "Amministrazione Provinciale di Biella – Area Tecnica – Ufficio di Staff - via Q. Sella n. 12 13900 BIELLA. In ogni atto del procedimento espropriativo la "SIPEA" S.r.l. dovrà sempre fare espresso riferimento agli estremi della presente Determinazione Dirigenziale (provvedimento con il quale la delega è conferita);
14. Di convenire che tutte le spese inerenti e conseguenti la procedura espropriativa di cui trattasi (notifiche o pubblicazioni, frazionamenti catastali e DOCFA, registrazioni, trascrizioni, trascrizioni presso RR.II., volture catastali, visure, pubblicazione del decreto, pagamento delle indennità ai soggetti espropriati ed altro) e qualsivoglia ulteriore onere non esplicitamente menzionato nel presente provvedimento sono a totale carico del soggetto proponente/beneficiario;
15. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento Espropriativo, per gli atti ed i provvedimenti che verranno adottati successivamente al presente provvedimento, è la Dirigente dell'Area Tecnica della Provincia di Biella, arch. Maria Luisa Conti;
16. Di dare atto che, contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque – Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque – Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente/Responsabile
GARAVOGLIA ANNA